

FIDICOMTUR
Società cooperativa di garanzia fidi per le piccole e medie imprese
REGOLAMENTO

Art.1 Premesse

Le norme di cui agli articoli seguenti costituiscono il regolamento di attuazione dello statuto della Fidicomtur costituita il giorno 8 gennaio 1979.

Art.2 Scopo

Il presente regolamento integra, ai sensi dell'articolo 5, lo Statuto sociale vigente della FIDICOMTUR **soc. coop.** Inoltre disciplina alcuni aspetti relativi all'operatività, alle modalità di rilascio delle garanzie e delle controgaranzie, oltre a definire alcune regole comportamentali e alcuni criteri generali relativi allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. L'attività della Fidicomtur soc. coop. viene svolta anche in forza di appositi accordi/convenzioni sottoscritti con la società cooperativa partecipata Asconfidi Lombardia, per disciplinare aspetti operativi e gestionali.

Art.3 Accordi e convenzioni

Il Consiglio di Amministrazione stipulerà convenzioni, con Istituti di Credito e con altri soggetti operanti nel settore finanziario, al fine di agevolare le operazioni creditizie offerte ai soci, qualunque forma tecnica esse assumano, consentendo agli operatori economici di beneficiare di condizioni di maggior favore rispetto a quelle generali di mercato. L'attività di garanzia nei confronti della società partecipata Asconfidi Lombardia è esercitata anche in relazione agli accordi che quest'ultima ha sottoscritto con gli Istituti di Credito convenzionati.

Art.4 Valore della garanzia

La cooperativa potrà rilasciare la propria fidejussione nelle seguenti misure:

- all'Istituto convenzionato, con cui ha perfezionato l'operazione, per un importo, di norma, pari al 50% dell'ammontare del finanziamento erogato;
- ad Asconfidi Lombardia una controgaranzia, di norma, per un importo pari al 50% del rischio da quest'ultima assunto a valere su erogazioni effettuate in convenzione.
- ad Asconfidi Lombardia una garanzia sussidiaria per un importo, di norma, non inferiore a 50% su operazioni di credito diretto per cassa e/o su operazioni che fanno parte dell'attività residuale.

Eventuali deroghe al limite sopraindicato dovranno essere esplicitamente deliberate, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione salvo accordi già predeterminati.

Art.5 Durata della garanzia

La Cooperativa interviene, per una durata non superiore a 96 mesi, ad assistere operazioni con la propria garanzia o controgaranzia, salvo eventuali deroghe da deliberare di volta in volta, di concerto con la disponibilità dichiarata dai soggetti indicati al precedente articolo 3.

Art.6 Quota sociale

Le imprese, aspiranti soci, devono presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente tutti i dati all'uopo necessari, sulla quale sarà indicato l'impegno di sottoscrivere una quota del valore minimo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

Ai sensi del comma 13, art. 13 del D.L. 30/09/2003 n. 269 la quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20% del capitale sociale.

Art.7 Istruttoria

L'operatore economico che desidera ottenere finanziamenti od altre operazioni finanziarie garantite o controgarantite dalla Cooperativa, deve presentare domanda su appositi modelli. L'attività di istruttoria è svolta dal personale della Cooperativa a ciò preposto che potrà richiedere ogni documento o informazione utile per la corretta valutazione delle domande. Le richieste verranno, inoltre, corredate da informazioni acquisite anche attraverso la Centrale Rischi di Banca d'Italia e da Crif spa.

Art.8 Quota sociale

Per ottenere la garanzia o controgaranzia della Cooperativa l'impresa dovrà possedere una quota sociale determinata dal Consiglio di Amministrazione con riferimento all'importo del finanziamento e/o della linea richiesta ma non inferiore a quanto previsto dal precedente art. 6.

Eventuali deroghe saranno valutate caso per caso dal Consiglio di Amministrazione.

Art.9 Spese e commissioni

All'atto della presentazione delle domande per le quali viene richiesta una garanzia o controgaranzia della Cooperativa l'operatore, socio o non socio, sarà tenuto a versare una spesa di istruttoria che, indipendentemente dall'esito della stessa, non sarà rimborsabile.

All'atto dell'erogazione, in un'unica soluzione, gli stessi verseranno una commissione fidejussoria che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa ed applicata sull'importo della garanzia rilasciata in relazione, anche, alla durata ed alla tipologia della linea. Tale commissione, anche in caso di estinzione anticipata del debito, non potrà essere restituita nemmeno parzialmente.

Il Consiglio di Amministrazione può, ove sussistano condizioni di opportunità o altro, derogare motivatamente, alle indicazioni del presente articolo anche attraverso l'attuazione di diverse modalità di sottoscrizione del corrispettivo fidejussorio stesso.

Art.10 Deposito cauzionale

Il deposito cauzionale detenuto e versato in data antecedente all'1 gennaio 2006 dai soci della Cooperativa, sarà rimborsato, su richiesta scritta dell'operatore, soltanto alla conferma dell'avvenuta regolare estinzione di tutte le operazioni garantite.

Art.11 Insolvenza

Nel caso di insolvenza la Cooperativa incamererà, sino alla concorrenza dell'importo che sarà tenuta a pagare in qualità di garante, il deposito cauzionale e, dopo l'esclusione da socio, la quota sociale.

Nel caso in cui, a seguito di una transazione avvenuta tra l'Istituto di Credito/l'Intermediario finanziario e il debitore principale che preveda il pagamento parziale del debito, la Cooperativa potrà incamerare quanto versato dal socio debitore a titolo di quota o di deposito cauzionale fino alla concorrenza dell'importo addebitato dall'Istituto di Credito/Intermediario finanziario alla Cooperativa. Eventuali differenze a favore del socio saranno messe a disposizione dell'interessato al termine della procedura di esclusione.

Tale procedura vale anche in presenza del preventivo benessere della Cooperativa alla transazione.

Art.12 Comunicazione esiti

L'esito delle richieste di prestazione della garanzia o controgaranzia deve essere fornita agli operatori richiedenti con comunicazione scritta. In caso di non accoglimento della richiesta di garanzia o controgaranzia, l'operatore potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla data della comunicazione, al Consiglio di Amministrazione, la cui decisione dovrà considerarsi definitiva.

In nessun caso il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fornire notizie in relazione al mancato accoglimento della richiesta.

Art.13 Esclusione da socio

L'esclusione del socio, per i motivi previsti dall'art. 12 dello statuto sociale o per inadempienza, anche temporanea, potrà determinare, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, l'incameramento totale o parziale degli importi degli eventuali depositi cauzionali versati e della quota sociale.

Art.14 Obbligo di riservatezza

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti al segreto d'ufficio ed è fatto loro divieto di portare a conoscenza degli operatori i commenti preparatori e le discussioni che hanno concorso alla valutazione della richiesta.

Lo stesso divieto si deve intendere esteso ai dipendenti ed ai collaboratori della Cooperativa.

Art.15 Conflitto d'interessi

Gli amministratori dovranno astenersi dal votare deliberazioni che li riguardino personalmente, che riguardino parenti od affini entro il secondo grado o imprese direttamente od indirettamente a loro riferibili.

Art.16 Rimando allo Statuto

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vale quanto stabilito dallo statuto sociale e dalle consuetudini locali nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione. I beneficiari delle prestazioni della Cooperativa dichiarano per iscritto di conoscere lo statuto sociale ed il presente regolamento.

Art.17 Foglio di trasparenza

Per le percentuali che verranno trattenute relativamente alla richiesta di garanzia/controgaranzia si rimanda al foglio informativo di trasparenza

Art.18 Modifica del Regolamento

Ogni modifica od integrazione delle norme del presente Regolamento dovrà essere predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, ai sensi dell'art. 2521 c.c.